**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

**Anno LXV** **Roma — Martedì, 3 giugno 1924** **Numero 130**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | **100** | **60** | **40** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . | » | **200** | **120** | **70** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | **70** | **40** | **25** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **120** | **80** | **50** |

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze o presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria · *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino · *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno · *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari · *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona · *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati* — Firenze · *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì · *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libreria italiana.* — Girgenti · (*). — Grosseto · (*). — Imperia · *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova *G. Mondovi.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo · *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia · *N. Simonelli.* — Pesaro · *R. Franceschetti.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Libr. Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena · *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo a Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione degli indici alfabetici e cronologici dell'anno 1922 di detta pubblicazione.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione degli indici suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'articolo 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

## SOMMARIO



### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO



### Nomina del Presidente e dei Vice presidenti del Senato del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreti in data 31 maggio 1924, ha nominato Presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXVII Legislatura S. E. il cav. avv. Tommaso Tittoni, senatore del Regno, e Vice-presidenti i senatori barone Niccolò Melodia, generale Vittorio Zupelli, prof. avvocato Raffaele Perla e avv. Giovanni Mariotti.

# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 816.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 817.

**Provvedimenti per la linea ferroviaria Palmanova-Cervignano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429;
Sentito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La linea Palmanova-Cervignano, costruita durante il periodo bellico dall'autorità militare ed esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per incarico del Comando Supremo, entra a far parte della rete ferroviaria statale.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a continuare l'esercizio della linea suddetta, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni di trasporto e delle norme di esercizio in vigore sulle altre linee dello Stato.

Art. 2.

Per la liquidazione delle espropriazioni degli immobili occupati dall'autorità militare per la costruzione della linea citata nell'articolo precedente e per l'esecuzione di opere complementari sulla linea stessa è autorizzata la spesa di L. 1,400,000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi necessari per far fronte alla spesa come sopra autorizzata.

Art. 4.

Nel gruppo « costruzioni di strade ferrate » della tabella A annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è istituita la specie Palmanova-Cervignano con l'assegnazione di lire 1,400,000, la quale è portata in aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1923-24, fermo rimanendo il limite di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Entrata - Cap. 276: « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc. ».

Spesa - Ministero dei lavori pubblici - Cap. 133: « Costruzione di strade ferrate ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 30 *maggio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 224, *foglio* 260. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 817.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 814.

**Provvedimenti integrativi in materia di credito agrario.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed i successivi provvedimenti in materia di credito agrario;
Visto il testo unico approvato con il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed i successivi provvedimenti in materia di credito fondiario;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti in materia di credito agrario ed agrario-fondiario;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, è aggiunto il seguente comma:

« Nel primo triennio dall'applicazione del presente decreto, uguale concorso potrà pure essere concesso dallo Stato alle ordinarie operazioni degli istituti di credito fondiario quando esse siano rivolte agli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, secondo le norme che saranno emanate col regolamento ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato mediante Reale decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, ad apportare nelle leggi e nei regolamenti sul credito fondiario e in quelli sul credito agrario le modificazioni necessarie a disciplinare ed agevolare il coordinato esercizio del credito fondiario e del credito agrario nel Regno, nonchè la coesistenza sul mercato delle cartelle fondiarie e delle cartelle agrarie di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 3.

Ai mutui e alle cartelle di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, si applicano, anche agli effetti fiscali, le disposizioni delle leggi sul credito fondiario in quanto non

contrastino con le disposizioni contenute nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e nei successivi provvedimenti sul credito agrario.

Art. 4.

Il capitale delle sezioni autonome degli istituti di credito fondiario esercenti il credito agrario, e degli istituti speciali e federali di credito agrario, non ancora investito in mutui, può impiegarsi, oltre che in titoli dello Stato o da esso garantiti, in cartelle agrarie di istituti italiani e in anticipazioni temporanee agli istituti speciali di credito agrario anche con risconto di portafoglio.

Art. 5.

Gli istituti autorizzati a concedere i mutui di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, potranno scontare le quote di concorso governativo di cui all'art. 3 del citato decreto versando il capitale corrispondente a chi esegua le migliorie con mezzi propri.

Art. 6.

I crediti per sovvenzioni accordate nelle annate agrarie 1916, 1917, 1921, 1922, con i fondi dello Stato ai cerealicultori delle provincie di Aquila, Bari, Campobasso, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza e Salerno, saranno riscossi dalle rispettive Casse provinciali di credito agrario che riterranno per intero gli interessi di mora dovuti dai debitori.

Sulle somme per tal modo riscosse, sarà dovuta dallo Stato una provvigione d'incasso del 25 %, di cui l'8 % andrà a favore della Cassa riscuotente e il 17 % verrà distribuito fra le varie Casse provinciali, a giudizio insindacabile del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

I Monti frumentari e nummari, le Casse agrarie e di prestanze agrarie, gli altri enti morali, comunque denominati, aventi per fine l'esercizio del credito agrario, sono trasformati in Casse comunali di credito agrario.

Qualora in uno stesso Comune esistano più Enti della specie indicata al comma precedente, essi sono fusi in unica Cassa comunale di credito agrario.

Le Casse comunali di credito agrario sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, il quale può delegarne l'esercizio all'Istituto provinciale di credito agrario creato con legge speciale.

Il Ministro per l'economia nazionale con suo decreto detterà le norme regolamentari occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento, le facoltà e le attribuzioni delle Casse comunali predette.

Art. 8.

L'ultimo capoverso dell'articolo 66 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, è soppresso.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in separati testi unici le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali che regolano il credito agrario e il credito fondiario o che fossero approvate durante la compilazione dei testi unici medesimi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 30 *maggio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 224, *foglio* 257. — GRANATA.

---

Numero di pubblicazione 818.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 818.

**Sottrazione al vincolo lagunare dei terreni alluvionali del Brenta.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento legislativo per la laguna di Venezia in data 20 dicembre 1841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, ed udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni alluvionali del Brenta che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1:5000 allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, nel tratto compreso fra l'argine di conterminazione stabilito dal Governo del tempo nel 1791 e la linea continua verso mare allacciante i punti da 1 a 23.

Art. 2.

Entro un biennio dalla data del presente decreto ed in base al rilevamento generale della laguna il Governo del Re provvederà alla revisione dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sovraccennati e di quelli che presenteranno gli stessi caratteri nella laguna media e superiore.

Art. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni è consentita la costruzione di un argine verso mare per difendere i tratti più depressi.

La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti è per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.

Le dimensioni e le modalità costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione dei lavori pubblici nei modi di legge e l'opera sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio del Genio civile di Venezia.

Tale costruzione è subordinata altresì alla presentazione all'Amministrazione dei lavori pubblici ed all'approvazione da parte della stessa di un piano tecnico finanziario per la

sistemazione idraulica, agraria e igienica dei terreni di cui si tratta, sia da parte dei singoli come di enti e di privati riuniti in consorzio.

Art. 4.

È vietata in modo assoluto l'utilizzazione, anche parziale, come valli da pesca delle maggiori depressioni costituenti spesso il cratere centrale dei terreni suindicati, già soggetti al vincolo lagunare, e sono parimenti vietati la formazione e l'adattamento di cavi chiusi per peschiera.

Art. 5.

I terreni come sopra delimitati, per la parte fiancheggiante i canali di scolo delle acque provenienti da terraferma, sono soggetti alla servitù di deposito dei materiali di espurgo e di escavo per un tratto fino a 15 metri dalla sponda dei canali stessi.

Art. 6.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto dello Stato circa la proprietà ed il possesso dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di delimitazione lagunare.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.*
*Atti del Governo, registro 224, foglio 261.* — GRANATA.

Numero di pubblicazione 819.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 819.

**Tabella dei contributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1923-24 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1924.*
*Atti del Governo, registro 224, foglio 262.* — GRANATA.

**Tabella dei contributi da corrispondere dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea durante l'esercizio 1923-24.**

1. COMMISSARIATO REGIONALE DELL'HAMASIEN.

| Località | | Importo |
|---|---|---|
| Paesi autonomi | L. | 26,195.— |
| Carnescim | » | 33,550.— |
| Scioatté Anseba | » | 26,829.— |
| Minabé Zerai | » | 17,592.— |
| Tecchelé Aghebà | » | 17,859.— |
| Dembesán | » | 35,814.— |
| Uocartí | » | 5,962.— |
| Decatescím | » | 22,525.— |
| Chebesà Cioà | » | 20,595.— |
| Lamza | » | 18,837.— |
| Sahartí | » | 18,758.— |
| Loggo Cioà | » | 35,484.— |
| Totale Commissariato regionale dell'Hamasien | L. | 280,000.— |

2. COMMISSARIATO REGIONALE DEL SERAE'.

| Località | | Importo |
|---|---|---|
| Mai Tacalà | L. | 37,200.— |
| Terammi | » | 5,400.— |
| Dobub | » | 13,200.— |
| Guehcià | » | 8,300.— |
| Decchi Melgà | » | 7,300.— |
| Afelbà | » | 3,400.— |
| Harfè Grottò | » | 3,700.— |
| Adi Arfi | » | 2,500.— |
| Decchí Diglinà | » | 2,600.— |
| Uistè Gultí | » | 4,400.— |
| Decchi Tesfà | » | 21,800.— |
| Zellimà | » | 33,000.— |
| Sefaà | » | 8,200.— |
| Liban | » | 7.200.— |
| Mai Tzadà | » | 23,800.— |
| Maraguz e Ghebrè Merit | » | 16,900.— |
| Anaghir | » | 4,800.— |
| Gundet | » | 4,500.— |
| Zaid Accolom | » | 6.600.— |
| Mai Albò | » | 2,600.— |
| Dembelas | » | 13,500.— |
| Missiam | » | 1,200.— |
| Villaggi Tedrer | » | 1,800.— |
| Villaggi Temesaà | » | 1.100.— |
| Cohain (compreso Ailà) | » | 15,000.— |
| Totale Commissariato regionale del Seraè | L. | 250,000.— |

3. COMMISSARIATO REGIONALE DELL'ACCHELE' GUZAI.

| Località | | Importo |
|---|---|---|
| Uoddacchelè Tahatai | L. | 24,000.— |
| Uoddacchelè Lahalai | » | 15,700.— |
| Deguzai | » | 40.100.— |
| Scimezana | » | 30,950.— |

| | | |
|---|---|---|
| Merettà | L. | 21,000.— |
| Egghelà Hames | » | 30,950.— |
| Egghelà Hatzin | » | 7,900.— |
| Enganà | » | 5,600.— |
| Tedrer | » | 11,000.— |
| Loggò Sardà | » | 7,200.— |
| Degghien | » | 4,500.— |
| Senafè | » | 1,200.— |
| Colonia Cattolica | » | 1,900 .— |
| Colonia mussulmana | » | 350.— |
| Paesi autonomi | » | 330.— |
| Tribù Assaorta | » | 19,950.— |
| Tribù limitrofe all'Assaorta | » | 9,750.— |
| Miniferi | » | 13,550.— |
| Hasu | » | 4,870.— |
| Mehemberà Danagul. | » | 150.— |
| Debrimela | » | 1,400.— |
| Belessua Assa Uaddò | » | 150.— |
| Totale del Commissariato regionale dell'Acchelé Guzai | L. | 252,500.— |

4. COMMISSARIATO REGIONALE DI MASSAUA.

| | | |
|---|---|---|
| Villaggi del Samhar | L. | 10.335.60 |
| Tribù del Samhar | » | 44,060.75 |
| Assaorta Inferiore | » | 21,320.80 |
| Isole | » | 9,013 20 |
| Damoheita | » | 6,979.30 |
| Frazioni minori Damoheita | » | 1,232 80 |
| Dahimela | » | 2,320 — |
| Hedarem | » | 3,848. — |
| Belesua. | » | 2,498.60 |
| Dunna e Dunna Buri | » | 974.40 |
| Ancàla | » | 2,088.— |
| Somàli. | » | 225.60 |
| Dancal. | » | 870.— |
| Frazioni minori Adoimera | » | 4,132.95 |
| Totale del Commissariato regionale di Massaua | L. | 110,000.— |

5. COMMISSARIATO REGIONALE DI CHEREN.

| | | |
|---|---|---|
| Bet Tarchè | L. | 19,600.— |
| Bet Taquè | » | 16,500.— |
| Mensa | » | 6,200.— |
| Maria | » | 46.700.— |
| Ad Taclès | » | 20,000.— |
| Begiuk. | » | 5,000.— |
| Bab Giangaren | » | 1.500.— |
| Distretti Abissini | » | 7,000.— |
| *Tribù del Sahel.* | | |
| Ad Scèk | L. | 29,000.— |
| Habab | » | 69,000.— |
| Ad Temariam | » | 16,000.— |
| Ad Taura | » | 5,500.— |
| Bet Mala | » | 7,000.— |
| Ad Mohalim | » | 2,000.— |
| Rasciaida | » | 9,000 — |
| Totale del Commissariato regionale di Cheren | L. | 260,000.— |

6. COMMISSARIATO REGIONALE DEL BARCA.

| | | |
|---|---|---|
| Beni Amer | L. | 165,000.— |
| Ad Ocud | » | 40,000.— |
| Algheden | » | 6,000.— |
| Sabderat | » | 7,000.— |
| Sceref | » | 10,000.— |
| Ad Scek di Garabit Enza | » | 3,000.— |
| Sciucrìa del Gasc | » | 2,000.— |
| Elit | » | 1,000.— |
| Bethama | » | 1,000.— |
| Aesc | » | 4,000.— |
| Totale del Commissariato del Barca | L. | 239,000.— |

7. COMMISSARIATO REGIONALE DEL GASC E SETIT.

| | | |
|---|---|---|
| Baria | L. | 60,000.— |
| Baza Mogareb | » | 20,000.— |
| Baza Balca | » | 64,000.— |
| Baza Tica | » | 16,000.— |
| Totale del Commissariato del Gasc e Setit | L. | 160,000.— |

8. COMMISSARIATO REGIONALE DI ASSAB.

| | | |
|---|---|---|
| Haderem Alì Burito | L. | 260.— |
| Edd | » | 900.— |
| Barassoli. | » | 585.— |
| Hafara di Beilul | » | 765.— |
| Ancàla di Assab | » | 315.— |
| Darrado | » | 135.— |
| Chiloma | » | 100.— |
| Raheita | » | 600.— |
| Massar di Beilul | » | 450.— |
| Sceka e Ad Alì | » | 405.— |
| Badoita Mela | » | 180.— |
| Hasciamali | » | 495.— |
| Meshidè | » | 270.— |
| Totale del Commissariato regionale di Assab | L. | 5,400.— |

RIEPILOGO.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Commissariato regionale dell'Hamasien | L. | 280,000.— |
| 2. Commissariato regionale del Seraè | » | 250,000.— |
| 3. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai | » | 252,500.— |
| 4. Commissariato regionale di Massaua | » | 110,000.— |
| 5. Commissariato regionale di Cheren | » | 260,000.— |
| 6. Commissariato regionale del Gasc e Setit | » | 160,000.— |
| 7. Commissariato regionale del Barca | » | 239,000.— |
| 8. Commissariato regionale di Assab | » | 5,400.— |
| Totale generale dell'imposizione | L. | 1,556,900.— |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le colonie:*
FEDERZONI.

---

Numero di pubblicazione 820.

REGIO DECRETO 18 maggio 1924, n. 821.

**Trasformazione in Ente morale consorziale autonomo del Regio oleificio sperimentale di Imperia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'amministrazione provinciale di Imperia, in data 15 aprile 1924, del comune di Imperia in data 28 marzo 1924 e della Camera di commercio e industria d'Imperia in data 24 marzo 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 il Regio oleificio sperimentale di Imperia è trasformato in Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, ed assume la denominazione di Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio.

Il Consorzio è continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Imperia, ne fanno parte

altresì il comune di Imperia e la Camera di commercio e industria della Provincia; potranno aderirvi altri Ente pubblici e privati.

L'Istituto ha per iscopo:

a) lo studio e la sperimentazione relativa alla olivicoltura ed all'oleificio, nonchè le ricerche sul commercio dell'olio;

b) la creazione di maestranze specializzate per la coltivazione dell'olivo e la razionale fabbricazione dell'olio;

c) la esecuzione per conto dei privati ed Enti pubblici di analisi di oli, sanse, di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali che potranno essergli affidati da parte del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della Provincia, di uno del Comune e di uno della Camera di commercio e industria di Imperia, e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

Lo Stato con L. 25,000 annue, che faranno carico al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-925, ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Imperia con L. 5000 annue, salvo un aumento successivo; il comune di Imperia con la concessione gratuita di apposito fabbricato e con L. 600 annue; la Camera di commercio e industria di Imperia con L. 5000 annue.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico al Regio oleificio al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico dell'Istituto è costituito dal direttore, dal personale tecnico, amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico, amministrativo, e di servizio, provvede il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, sarà inscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica, quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio, attualmente addetto al Regio oleificio, passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico dell'Istituto spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dall'Istituto ed il programma da svolgere nell'anno successivo, e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

*Visto, il Guardasigilli:* OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1924.*
*Atti del Governo, registro 224, foglio 265.* — GRANATA.

---

Numero di pubblicazione 821.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 825.

**Estensione ai territori annessi al Regno delle disposizioni legislative riguardanti la formazione e la conservazione del catasto urbano.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 22 maggio 1924, sul decreto relativo all'estensione ai territori annessi al Regno delle disposizioni legislative riguardanti la formazione e la conservazione del catasto urbano.

SIRE,

Con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *B*, sono state estese ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni in materia di imposte sui fabbricati vigenti nel Regno.

Nei territori stessi, giusta la legislazione austriaca, non esisteva prima dell'annessione, un regolare catasto dei fabbricati che potesse servir di base per la formazione dei ruoli della imposta predetta. In conseguenza col decreto di estensione delle norme legislative italiane riguardanti l'imposta sul reddito edilizio fu ordinato l'impianto delle matricole fondiarie che sono uno degli atti costituenti insieme alle tavole censuarie ed al registro delle partite, il catasto italiano dei fabbricati e servono quale indice dei possessori di fabbricati e dei redditi relativi per la formazione dei ruoli d'imposta.

Ma affinchè nelle nuove Provincie l'imposta sui fabbricati possa essere amministrata analogamente a quanto avviene nelle altre Provincie del Regno, si rende indispensabile disporre il completamento dei registri catastali dei fabbricati e la regolare conservazione del catasto stesso in conformità delle diisposizioni della legislazione italiana.

Con lo chema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, viene appunto ordinato l'impianto del catasto dei fabbricati nei territori annessi, compreso il territorio di Fiume, estendendosi ad essi le disposizioni che regolano la conservazione del catasto medesimo ed i relativi diritti catastali di volture, nonchè disciplinando il rilascio dei certificati, estratti e copie catastali da parte delle agenzie delle imposte delle nuove Provincie.

Una disposizione particolare del decreto è diretta ad unificare la sede e la circoscrizione territoriale degli uffici di evidenza catastale cui compete nelle nuove Provincie la conservazione del catasto fondiario, con quella delle agenzie delle imposte dirette.

Trattasi invero di uffici che si trovano in continui rapporti di lavoro ed è quindi necessario che abbiano sede nello stesso luogo al fine di rendere più spedita la trattazione dei vari affari con vantaggio dell'Amministrazione e dei cittadini che debbano accedere agli uffici predetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, ed il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sarà provveduto alla formazione del catasto dei fabbricati giusta le norme dei capitoli I a IV incluso, del regolamento approvato con R. decreto 5 giugno 1871, n. 267.

Art. 2.

La conservazione del catasto dei fabbricati formato in esecuzione del precedente articolo 1, sarà fatta secondo le disposizioni delle leggi (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276; 9 luglio 1905, n. 395 e del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, riguardanti la conservazione degli antichi catasti.

Art. 3.

I diritti per l'esecuzione delle volture nel catasto dei fabbricati sono dovuti, nei territori annessi, nella misura stabilita dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18.

Quando si tratti di atti già assoggettati alla formalità della registrazione o di successioni già denunziate e per le quali sia già scaduto il termine per il pagamento della tassa anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, i diritti catastali per le volture dei fabbricati saranno liquidati dal procuratore delle imposte dirette in base alle disposizioni del precedente comma e saranno riscossi dal procuratore del registro del luogo ove risiede l'agenzia che deve eseguire la voltura.

Art. 4.

Per il rilascio dei certificati, estratti e copie degli atti catastali da parte delle agenzie delle imposte dirette, sono estese ai territori annessi le disposizioni del R. decreto 13 aprile 1919, n. 705, modificato col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18.

Art. 5.

Gli uffici di evidenza catastale esistenti nei territori annessi avranno sede nel luogo ove trovasi l'agenzia delle imposte dirette ed esplicheranno le loro attribuzioni nella medesima circoscrizione territoriale dell'agenzia stessa.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 224, *foglio* 269. — GRANATA.

---

Numero di pubblicazione 822.

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 824.

**Estensione alla città di Fiume e ai territori assegnati al Regno delle disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno, in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 novembre 1920, n. 1778, le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3246;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni sui lavori pubblici contenute nei Regi decreti 25 marzo 1923, n. 913, e 31 dicembre 1923, n. 3246, e successive disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1924.
*Atti del Governo, registro* 224, *foglio* 268. — GRANATA.

**Numero di pubblicazione 823.**

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 826.

**Estensione alla provincia del Carnaro ed al comune di Fiume delle disposizioni vigenti, in materia catastale, per la revisione degli estimi e del classamento.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che approva l'accordo concluso fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume e il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro, con capoluogo Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla provincia del Carnaro ed al comune di Fiume, con il territorio ad esso attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

a) le disposizioni del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, riguardante la revisione periodica del classamento;

b) le disposizioni del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, con cui venne ordinata la revisione generale degli estimi catastali e la revisione delle culture attribuite in catasto ai singoli terreni;

c) le disposizioni del R. decreto 29 aprile 1923, n. 979, concernente le nomine ed il funzionamento, nelle nuove Provincie, delle Commissioni censuarie provinciali e degli Enti locali, aventi le attribuzioni delle Commissioni censuarie comunali, nonchè le disposizioni dell'altro R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, con cui si provvede, fra l'altro, a tali nomine d'ufficio, nei casi di riconosciuta urgenza.

Art. 2.

Per il territorio di Fiume le attribuzioni conferite alle Giunte comunali dall'art. 1 del citato R. decreto 29 aprile 1923, n. 979, sono invece demandate alla Delegazione municipale.

Art. 3.

Alla Commissione censuaria provinciale dell'Istria rimane devoluta la definizione dei reclami e delle questioni in corso di trattazione pel circondario di Volosca-Abbazia, e le viene attribuita quella riferentesi alle porzioni dei comuni censuari di Tamet Iurcici, Serdoci e Rubessi, appartenenti al comune amministrativo di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1924.*
*Atti del Governo, registro 224, foglio 270.* — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1924.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Cortaccia (Trento).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cortaccia, in provincia di Trento.

SIRE,

Gravi irregolarità sono emerse da una inchiesta recentemente eseguita sull'amministrazione comunale di Cortaccia. L'archivio non è tenuto al corrente, mancano gli inventari e quasi tutti i registri prescritti; non ostante le reiterate sollecitazioni rivolte dall'autorità, non ancora è stato impiantato il registro della popolazione stabile, nè sono stati formati i vari regolamenti comunali, ed il bilancio preventivo per l'anno 1924.

Nessuna premura si dà l'Amministrazione di provvedere in modo definitivo alla nomina del segretario; i pubblici servizi sono lasciati in abbandono, alcune spese sono state erogate senza le prescritte autorizzazioni.

Gli amministratori e particolarmente il sindaco hanno assunto, d'altro canto, un atteggiamento recisamente antinazionale, ostacolando particolarmente l'attuazione di tutti i provvedimenti della autorità competente in materia linguistica; ciò ha provocato tra la popolazione un vivo fermento che minaccia di dar luogo a gravi incidenti, qualora un radicale provvedimento del Governo non elimini le cause di tale situazione.

Per prevalenti motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di por mano senza indugio al riassetto della civica azienda ed alla sistemazione dei servizi, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cortaccia, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Francesco De Gottardi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Direzione generale del Debito pubblico

*Perdita di certificati.*

**2ª Pubblicazione**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % | 320270 | Bellone Rosaria fu Filippo, moglie di Messina Umberto fu Biagio, dom. a Palermo. Vincolata . . . . . . . . . . L. | 170 — |
| » | 259285 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Carini Angela di Paolo, moglie di Macchi Giovanni Battista, dom. a Milano . . . . . . . . » Per la proprietà: Macchi Giovanni Battista fu Giosuè, dom. a Milano. | 9000 — |
| » | 157348 | Annicchiarico Maria-Giuseppa di Francesco, moglie di Pignatelli Raffaele fu Gaspare, dom. a Grottaglie (Lecce). Vincolata . . . . . . . . . . . . . » | 210 — |
| 3.50 % | 152178 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Fosca in Roncadelle, frazione del comune di Ormelle (Treviso) . . . » | 91 — |
| Consolidato 5 % | 30891 Polizza combattenti | Dalò Teodoro di Francesco, dom. a Brindisi (Lecce) . . . » | 20 — |
| 3.50 % | 563599 | Cereghino Mario di Giuseppe, dom. a Genova . . . . » | 70 — |
| » | 181296 | Garelli not. Tommaso fu Pietro, dom. in Montaldo Scarampi (Alessandria). Vincolata . . . . . . . . . » | 70 — |
| 3.50 % (1902) | 25690 | Congregazione di Carità di Bertiolo (Udine) . . . . . » | 63 — |
| Consolidato 5 % | 154692 | Ostorero-Mamel Laura fu Bondo, nubile, dom. in Torino . . » | 295 — |
| 3.50 % | 460781 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Campese Rosalia, nubile, Alberto, Bice o Beatrice, moglie di Viceconti Giuseppe, Ernesto, maggiore di età e Gaetana, Enrico e Mario, minori sotto la patria potestà del padre, figli di Antonio eredi indivisi della propria madre Lamanna Elisa, dom. in Napoli . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Campese Antonio fu Pasquale, dom. a Napoli. | 189 — |
| Consolidato 5 % | 154693 | Ostorero-Mamel Luigi fu Bondo, dom. in Torino . . . . . » | 290 — |
| » | 134690 | Pandolfo Letteria di Giuseppe, nubile, dom. a Messina . . » | 500 — |
| » | 255321 | Venerabile Opera di Gattaiola (Lucca) . . . . . . . » | 75 — |
| » | 68595 | Arnaudo Maria fu Amedeo, nubile, dom. a Sandigliano (Novara) » | 160 — |
| » | 256235 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Bertola Leopoldo fu Giacomo, dom. a Vercelli (Novara) . . . . . . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Bertola Giacomo, Angiolina, Ermenegildo Giuseppe ed Epifanio di Leopoldo, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Bertola Leopoldo fu Giacomo, dom. a Vercelli (Novara). | 125 — |
| 3.50 % | 796963 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente. | 140 — |
| 3.50 % (1902) | 39879 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente. | 70 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di inscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % vecchio | 1155219 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Asteggiano Giovanni fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Bersano Angela fu Antonio, dom. a Settimo Torinese (Torino) . . . L. Per l'usufrutto: Genova Catterina fu Giuseppe, vedova Asteggiano, dom. a Torino. | 15 — |
| Consolidato 5 % | 55868 | Cañero Evelina fu Nicola, moglie di Cafiero Vincenzo, dom. a Barletta (Bari). Vincolata . . . . . . . . . . » | 500 — |
| » | 303913 | Intestata come la precedente. Vincolata. . . . . . » | 4000 — |
| » | 259455 | Fazi Fazio fu Macrobio, dom. a Milano . . . . . . » | 800 — |
| 3.50 % | 526851 | Vola Paolo fu Pietro, dom. in Torre Pellice (Torino). Vincolata » | 28 — |
| » | 458125 | Gazzano Carlo fu Antonio, minore, sotto la tutela di Gazzano Giovanni Battista fu Giuseppe, dom. a Garessio (Cuneo) . » | 17.50 |
| Consolidato 5 % | 255479 | Mensa Vescovile di Patti (Messina) . . . . . . . . » | 710 — |
| 3.50 % | 737613 | Segre Amar-Leonello di Emanuele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . . . . . . . » | 850.50 |
| » | 737614 | Segre Ilda di Emanuele, minore, ecc. come la precedente . . » | 423.50 |
| » | 737615 | Segre Sion di Emanuele, minore, ecc. come la precedente . . » | 423.50 |
| » | 772452 | Morreale Pasquale fu Carmelo, dom. a Palermo. Vincolata . . » | 56 — |
| Prestito naz. 5 % | 655 | Vattuone Virginia-Maria-Rachele fu Giovanni Battista, vedova di Mina Giuseppe, dom. a Roma . . . . . . . . . » | 100 — |
| » | 30289 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 150 — |
| 3.50 % | 609320 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Fasano Sebastiano fu Giuseppe, dom. a Torino » Per la proprietà: Fasano Giovanni fu Giuseppe, domiciliato a Torino. | 56 — |
| Consolidato 5 % | 6468 Polizza combattenti | La Parola Filippo di Alessandro, dom. a Palermo . . . » | 20 — |
| 3.50 % | 794965 | Pessione Giuseppina di Agostino, nubile, dom. a Torino. . . » | 350 — |
| Consolidato 5 % | 214266 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Figini Maria fu Domenico, vedova di Taiana Pietro, dom. a Como . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Valerio Adone fu Francesco, dom. in Lezzeno (Como). | 50 — |
| Consolidato 5 % vecchio | 1169867 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Mensa Natalina di Giuseppe, nubile, dom. a Oulx (Torino) . . . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Montalti Pietro-Luigi fu Pietro. | 50 — |
| » | 1177198 | Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Montalti Luigi fu Pietro, dom. in Oulx. | 50 — |
| » | 1178025 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente. | 50 — |
| 3.50 % | 56911 | Confraternita di S. Paolo dei disciplinanti in Messina, rappresentata dall'amministratore del tempo . . . . . » | 14 — |
| Consolidato 5 % | 6849 Polizza combattenti | Maldoni Pietro fu Luigi, dom. a Civitavecchia (Roma) . . . » | 20 — |
| » | 178778 | Burtuna Michele di Francesco, dom. a New York . . . . » | 500 — |
| » | 171735 | Soleri Giulia fu Giacomo, moglie di Cassoli Carlo fu Nicola, dom. a Reggio Emilia. Vincolata . . . . . . » | 1490 — |

Roma, 31 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Buono quinquennale 14ª emissione | 310 | 4,500 — | Benatti *Colombo* di Plinio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Modena. | Benatti *Marino* di Plinio, minore, ecc. come contro. |
| 3.50 % | 636449 | 119 — | Rastelli *Edoardo* fu Martino domiciliato a Viù (Torino). | Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino, ecc. come contro. |
| » | 636153 | 161 — | Rastelli Maria, Martino ed Annetta di *Edoardo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Edoardo* fu Martino. | Rastelli Maria, Martino e Annetta di *Giovanni-Edoardo*, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Viù (Torino) e prole legittima nascitura da detto Rastelli *Giovanni-Edoardo* fu Martino. |
| 5 % | 74873 | 300 — | *Giandalata* Ignazio di Ignazio dom. a New York. | *Giandalia* Ignazio di Ignazio dom. a New York. |
| » | 170598 | 50 — | Istituto provinciale dei ciechi di ambo i sessi in Lecce. | Intestate come contro. |
| » | 209285 | 50 — | Istituto sordo-muti di Lecce. Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto. | Ambedue con usufrutto vitalizio a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro. |
| » | 194530 | 100 — | Bombardieri Pietro di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Tirano (Sondrio). | Bombardieri Pietro di *Giacomo-Antonio*, ecc. come contro. |
| 3.50 % | 807315 | 234.50 | Cutinelli Luisa di Raffaele minore sotto la patria potestà del padre dom. in Lecce, con usufrutto congiuntivo a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce) e a Cutinelli Raffaele fu Francesco, domiciliato a Lecce. | Intestata come contro. Con usufrutto congiuntivo a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc., come contro. |
| » | 799747 | 115.50 | Cutinelli Francesco fu Luigi domiciliato in Otranto (Lecce); con usufrutto a Pinto *Vincenza* fu Nicola vedova di Cutinelli Giacinto, domiciliato in Oria (Lecce). | Intestata come contro. Con usufrutto a Pinto *Maria-Vincenza*, ecc. come contro. |
| 5 % | 244759 | 2,270 — | Bruni *Gaetanina* di Francesco, moglie di Cimadamore Luigi, dom. in Monte Porzio Catone (Roma) vincolata. | Bruni *Maria-Gaetana* di Francesco, moglie, ecc. come contro. |
| 3.50 % | 661519 | 168 — | Gavazzo *Rosa* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Baussè Giuseppina fu Luigi vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, dom. in Genova. | Gavazzo *Davidina-Rosa* fu Carlo, minore, ecc. come contro. |
| 5 % | 146818 | 300 — | Sacco Tommaso fu Pietro, dom. a Govone (*Torino*). | Sacco Tommaso fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Valente Rosalia fu Antonio vedova di Sacco Pietro*, dom. a Govone (*Cuneo*). |
| » | 141662 | 1,070 — | Majer *Carolina* fu Nicolò, nubile, dom. a Venezia. | Majer *Carlina* fu Nicolò, *minore sotto la patria potestà della madre Perusini Santa fu Giovanni Battista vedova di Majer Nicolò* dom. a Venezia. |

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 184014 | 63 — | Piantanida *Annita* fu Giovanni Francesco vulgo Francesco moglie di Annovazzi Bernardino, minore, sotto la curatela del marito, dom. a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia); con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Mazzocchi* Adelaide fu Carlo, ved. in seconde nozze di Giovanni Francesco Piantanida. | Piantanida *Giuseppa-Annita-Rachele*, ecc. come contro; con vincolo dotale e usufrutto vitalizio a *Masciocchi* Adelaide, ecc. come contro. |
| 5 % | 255020 | 450 — | Cammarata Francesco Rosetta *in* De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *in* La Lumia Francesco, Luchino, Giovanni, Maria-Rosaria *in* Marchello, *Gaetana*, vedova di *Paternostro Emanuele*, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo. | Cammarata Francesco, Rosetta *moglie* di De Pace Vittorio, Giuseppe, Marianna *moglie* di La Lumia Francesco, Luchino, Giovanni, Maria-Rosaria *moglie* di Marchello, *Giulio, del fu Bernardo*, Paternostro Gaetana fu Giuseppe vedova di *Cammarata* Emanuele, per se e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo dom. a Palermo. |
| » | 255021 | 55 — | | |
| » | 122373 | 230 — | Fantauzzi *Basilio-Pasquale* fu Evangelista, domic. a Paliano (Roma). | Fantauzzi *Pasquale*, ecc. come contro. |
| » | 280002 | 250 — | Capone Emma-*Lidia* fu Ernesto, *nubile*, domiciliata a Spezia (Genova). | Capone Emma-*Livia* fu Ernesto, *minore sotto la curatela del marito Uberto Francesco*, dom. a Spezia (Genova). |
| » | 312703 | 240 — | Rosso *Gabriella* fu Stefano minore sotto la tutela di Rosso Matteo fu Antonio, dom. a Cuneo. | Rosso *Rosa-Gabriella*, ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2a *pubblicazione*). ELENCO N. 38.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data della ricevuta 23 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Ricciardi Antonio fu Pietrantonio — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 20 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data della ricevuta: 15 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Sozzi Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale della ricevuta: 1248 — Data della ricevuta: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Stanislao Fera — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 505 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3734 — Data della ricevuta: 29 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Spatocco Raffaele fu Nicola — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Ammontare della rendita: L. 105 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.